

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C

Per il ricorrente:

- DIGLIO NICOLA nato a Mineola N.V. (USA) il 16.05.1970, C.F.: DGLNCL70E16Z404B, residente in Durazzano (BN) alla via Leonardo Bianchi;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato con sede in Milano alla via Freguglia, 1.

-RESISTENTI-

FATTO E DIRITTO



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Il Sig. Diglio Nicola, in data 29.05.2024, presentava all'USR Lombardia – ATP di Milano la domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11211060.29-05-2024. (allegato n.1) di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, a.s. 2024/2025 per il profilo di Assistente Amministrativo.

L'ATP di Milano, pubblicata la graduatoria permanente provvisoria per il profilo di Assistente Amministrativo con decreto prot. 19424 del 31.07.2024 (allegato n.2), inseriva l'istante alla posizione n.143 con punteggio 32,85.

Il ricorrente, riscontrata l'omessa attribuzione del punteggio relativo all'attestato di qualificazione professionale "Operatore Amministrativo" rilasciato dalla Regione Campania (allegato n.3) contattava l'ufficio scolastico provinciale per spiegazioni in merito.

L'Amministrazione resistente riferiva che l'attestato in possesso dell'istante non era valido in quanto rilasciato non ai sensi dell'art.14 della 845/78 ma ai sensi del D.lgs n° 13 del 2013.

A questo punto, in data 02.08.2024, il Sig. Diglio Nicola presentava un reclamo (allegato n.4) rappresentando che ai sensi dell'art 1 comma 3 del DM 30 giugno 2015 (allegato n.5) emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *“Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo: a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e **possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;**”*

Tuttavia, USR Lombardia – ATP di Milano con decreto port. 1842 del 14.08.2024 (allegato n.6) approvava, in via definitiva, la graduatoria provinciale permanente per il profilo di Assistente Amministrativo, confermando il punteggio di 32,85



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Con successiva nota prot. 20692 del 16.08.2024 (allegato n.7) l'USP di Milano disponeva il conferimento di incarichi a tempo indeterminato per il personale ATA e relativamente al profilo di Assistente amministrativo dalla posizione 1^a alla posizione 138 più 2 riservisti.

In definitiva, l'USP di Milano con decreto prot. 1873 del 27.08.2024 (allegato n.8) individuava il personale destinatario di contratti a tempo indeterminato, profilo Assistente Amministrativo, con decorrenza dal 01 settembre 2024 ai fini giuridici, scorrendo la graduatoria sino alla posizione 138 con punteggio 33,10.

Il prefato Ufficio Scolastico Provinciale ometteva l'attribuzione del punteggio di 1,50, derivante dall' attestato di qualifica professionale, ritenendo lo stesso non valutabile poichè rilasciato dalla Regione Campania solo in conformità agli standard dell'art. 6 del D.lgs 13/2013 e non a quelli dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

Il riconoscimento del punteggio di 1,50 avrebbe consentito al ricorrente l'inserimento nella graduatoria permanente ATA, profilo AA, a.s. 2024/2025, con il punteggio di 34,35, in posizione utile per accedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Mentre per il corrente a.s. 2024/2023, il Sig. Diglio Nicola, in quanto inserito nella graduatoria permanente con il punteggio di 32,85, è stato individuato quale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato dal 04.09.2024 al 30.06.2025 presso l'I.C. Via della Commedia di Milano, con la mansione di Assistente Amministrativo (allegato n.9)

Tanto premesso, è interesse del Sig. Diglio Nicola agire in giudizio al fine di richiedere l'attribuzione del punteggio di 1,50 nella graduatoria permanente ATA 24 mesi della provincia di Milano, a.s. 2024/2025, per il profilo di Assistente Amministrativo e l'accertamento del diritto alla immissione in ruolo con decorrenza dal 01 settembre 2024.

DIRITTO



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

L' Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo, allegata al Bando ATA 24 mesi, a.s. 2024/2025, pubblicat0 in data 08.05.2024 dall'USR Lombardia – Direzione Generale (allegato n.10) prevede:

“3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI 1,50”

Il certificato di Qualifica professionale fornito dal ricorrente indica la conformità all'art. 6 del DLgs. 13/2013.

Il bando menzionato si pone in contrasto da quanto disposto dall'art 1 comma 3 del DM 30 giugno 2015 (allegato n.5) emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo cui *“Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo: a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;”*

Si rappresenta, inoltre, che nel DM 3 marzo 2021 n.50, risulta puntualmente precisato che ai fini della valutazione quali titoli culturali degli attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni, i titoli rilasciati *“ai sensi”* del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13 (Allegato A, lettera E) o che siano *“afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 D. Lgs. 13/2013”* (Allegato A/1, Punto 3), concorrono ai fini dell'attribuzione di punteggio alla pari dei titoli rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

In merito al dato che su certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Regione Campania riporta il riferimento all'art. 8 in luogo dell'art 6 del D. Lgs n.13/2013, occorre evidenziare che tale articolo riporta gli standard minimi di attestazione che devono essere riportati sul titolo (inteso sia come Qualificazione completa che come Certificazione di quota parte delle Unità di Competenza che compongono una Qualificazione) in quanto afferente al Repertorio Nazionale di cui all'at. 8 del medesimo Decreto Legislativo n.13/2013 e che il richiamo fatto



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

dall'art.1, comma 3, del DM 30 giugno 2015, è da intendersi che i titoli debbano afferire al Repertorio Nazionale (nel senso di: far parte / essere ricompresi), pertanto, la pretesa che sui titoli debba essere riportata la dicitura “rilasciato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 13/2013 è del tutto arbitraria in quanto non sostenuta dal contenuto letterale dell'art 3, comma 1, del DM 30 giugno 2015.

A sostegno vedasi la nota emessa dalla Regione Campania in data 06.08.2021 (allegato n.11).

In particolare la Regione Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili con nota prot. 2021.0510839 del 15.10.2021 (allegato n.12), avente ad oggetto “Certificati di Qualificazione Professionale rilasciati ai sensi del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13”, attesta “che i titoli rilasciati da Regione Campania mediante specifica *“in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13”* riportata nel fronte del certificato rispettano gli standard minimi di attestazione stabiliti dal legislatore nazionale a mezzo di tale articolo, nonchè sono afferenti al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 in virtù di quanto riportato negli Standard Professionali e Formativi di dettaglio di ciascun profilo professionale facente parte del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni della Regionale Campania, pertanto, in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo *“...hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art.14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;”* (ai sensi dell'art 1. Comma 3, del DM 30 giugno 2015 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

La Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n.762 del 31/07/2020 (allegato n.13) e con la Delibera n.415 del 10.09.2019 della Giunta Regionale (allegato n.14) aveva approvato il nuovo format del certificato di qualificazione professionale in parola (allegato n.15).

Essendo stato rilasciato l'attestato in parola al Sig. Diglio Nicola in data 27.05.2020, successivamente a detta previsione, esso rientra tra i titoli riconoscibili ai fini del richiesto punteggio, dovendosi avere riguardo alla natura effettiva della qualificazione professionale conseguita e dichiarata dall'Amministrazione Regionale.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Sulla medesima fattispecie si è espresso in tal senso il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza 969/2022 del 13.04.2022 (allegato n.16).

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, affinché, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso voglia:

1. PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 1,50, derivante attestato di qualifica professionale rilasciato in data 27.05.2020 dalla Regione Campania, nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, a.s. 2024/2025, provincia di Milano, per il profilo di Assistente Amministrativo;
2. PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato come Assistente Amministrativo con decorrenza dal 01.09.2024;
3. CONSEGUENTEMENTE ORDINARE E/O CONDANNARE l'Amministrazione convenuta, ad adottare ogni e qualsiasi provvedimento diretto a rendere effettivo il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto giusto punteggio e corretta collocazione in graduatoria, con ogni connessa conseguenza;
4. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.

Salvisiuribus



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mes, a.s. 2024/2025;
2. decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
3. attestato di qualifica professionale;
4. reclamo avverso graduatoria provvisoria;
5. DM 30 giugno 2015;
6. decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva;
7. nota prot. 20692 del 16.08.2024 dell'USP di Milano di conferimento di incarichi a tempo indeterminato;
8. decreto prot. 1873 del 27.08.2024 dell'USP di Milano di individuazione del personale destinatario di contratti a tempo indeterminato;
9. contatto a tempo determinato ATA a.s. 2024/2025;
10. Bando ATA 24 mesi, a.s. 2024/2025, pubblicat0 in data 08.05.2024 dall'USR Lombardia – Direzione Generale;
11. Nota di chiarimento della Regione Campania prot. 2021.0412057 del 06/08/2021;
12. Nota di chiarimento della Regione Campania prot. 2021.0510839 del 15/10/2021;
13. Decreto Dirigenziale n.762 del 31/07/2020 Regione Campania;
14. Delibera n.415 del 10.09.2019 della Giunta Regionale della Campania;
15. format del certificato di qualificazione professionale;
16. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza 969/2022 del 13.04.2022;

Si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego di valore indeterminabile. Il ricorrente è tenuto al pagamento del C.U.

Salvis Juribus

Castellammare di Stabia (NA), 20.09.2024

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

